



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 214/2026

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69893 del registro di segreteria,
proposto da:

D. F. A. W., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Enrico
Tedeschi e Francesco D'Antonio, presso il cui studio, sito ad Avellino
in via Circumvallazione n. 24, è elettivamente domiciliato, con i
seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

enrico.tedeschi@avvocatiavellino.pec.it;

studiodantonio@legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro*
- tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, con sede in via Valerio Villareale n. 6, contumace;

resistente contumace

il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del
Comandante *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici
dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 25 giugno 2026, la causa è stata discussa e decisa con separato
dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, D. F. A. W. ha convenuto in
giudizio l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il
Comando Generale della Guardia di Finanza, per ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità
*“minima scoliosi ad s italiana del rachide” e spondilo – unco – artrosi diffusa
del rachide con ponti osteo-fitosici e multiple riduzioni d'ampiezza degli spazi
intersomatici su base discopatica (rx documentata) ed a valida incidenza algo*

– disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza nuerogena cronica della radice C6 di dx ed S1 bilaterale”, con il conseguente diritto all’attribuzione della pensione privilegiata e previo annullamento della determinazione dirigenziale n. 1780 del 3.5.2023; con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza e d’aver sempre svolto attività operativa, con qualsiasi condizione meteo, con turni di servizio diurni e notturni (nello specifico, si tratterebbe di servizi d’istituto con pattuglie automontate e vigilanza doganale, attività operativa per servizi 117 e controlli strumentali, controllo del territorio, attività di P.G. per contrasto all’immigrazione clandestina, *et similia*); d’ essere stato posto in quiescenza a far data dal 16.1.2023; d’aver presentato il 3.11.2020 l’apposita istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio; d’aver appreso, però, che il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la riconducibilità a causa di servizio della *“spondilo – unco – artrosi diffusa del rachide con ponti osteo-fitosici e multiple riduzioni d’ampiezza degli spazi intersomatici su base discopatica (rx documentata) ed a valida incidenza algo – disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza nuerogena cronica della radice C6 di dx ed S1 bilaterale”,* sull’assunto che si trattasse di fatti degenerativi dovuti alla normale usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, oltre che della *“minima scoliosi ad s italica del rachide”,* perché cagionata da uno squilibrio verificatosi verosimilmente *“nell’età dell’accrescimento”*.

A parere dei procuratori, la pedissequa determinazione dirigenziale di

rigetto sarebbe del tutto illegittima, sia perché viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione, sia in quanto le mansioni svolte avrebbero inciso in maniera profonda sulla genesi e lo sviluppo delle due patologie.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c., per mancanza della previa diffida amministrativa, deducendo che non sarebbe mai stata presentata alcuna istanza di pensione di privilegio.

Nel merito, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico - legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva.

Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico - legali degli organi competenti, di per sé del tutto condivisibili in ragione delle specifiche mansioni espletate dal ricorrente nel corso degli anni.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 130/2025, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso

questa Sezione giurisdizionale, correttamente trasmesso entro i termini di legge.

All'udienza del 25 giugno 2026, il procuratore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, sulla base delle argomentazioni già enucleate negli atti difensivi, mentre la difesa dell'INPS ne ha auspicato l'inammissibilità. Il rappresentante della Guardia di Finanza ha insistito per la reiezione del ricorso. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

1.In via pregiudiziale, occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (v. PEC del 30.5.2025, in atti).

2.Sempre in via pregiudiziale, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto il parere costituisce un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

3.Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (Sez. App. Sicilia, sent. n. 25/A/2024), è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS.

Infatti, la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è funzionale *“al conseguente diritto a pensione privilegiata”* (così

in ricorso, pag. 9), che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e che in teoria potrebbe essere definita anche in costanza di rapporto di lavoro, limitatamente all'accertamento del nesso di causalità tra i fatti di servizio e le patologie allegate (SS.RR., sent. n. 12/QM/2023; *ex plurimis*, nello stesso senso, Sez. II Centr., sent. n. 225/2024).

Pertanto, fermo restando che dagli atti emerge che la domanda amministrativa è limitata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (oltre che all'equo indennizzo, estraneo a questa sede) e che non risulta mai proposta una domanda di pensione privilegiata (richiamata nella diffida del 21.6.2023 *“anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata”*, ma non oggetto di una vera e propria autonoma diffida), il ricorso è ammissibile limitatamente all'accertamento della riconducibilità o meno delle patologie lamentate a causa di servizio.

4.In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, *“il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”*.

Pertanto, *“l'attività del giudice contabile”* non è affatto *“preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione*

al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "in una cognizione piena sul rapporto", ivi comprese "tutte le questioni inerenti l'an e il quantum", "rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi". Ne consegue che "non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa" di parte ricorrente, "ma piuttosto va valutato se quest'ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato" (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

In quest'ottica, pertanto, i vizi della determinazione dirigenziale di rigetto, dedotti in sede di ricorso, sono del tutto irrilevanti, dovendo essere l'esame limitato alla riconducibilità o meno delle due patologie *de quibus* a causa di servizio, ai fini dell'eventuale concessione della pensione privilegiata.

5. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.

Com'è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i "fatti di servizio" siano stati la causa unica della menomazione dell'integrità psico - fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).

La previsione legislativa non introduce il criterio dell'equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un

quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.

L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

Nel caso in esame, secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato, sussiste effettivamente il nesso di causalità tra i fatti di servizio e la patologia *"spondilo - unco - artrosi diffusa del rachide con ponti osteo-fitosici e multiple riduzioni d'ampiezza degli spazi intersomatici su base discopatica (rx documentata) ed a valida incidenza algo - disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza nuerogena cronica della radice C6 di dx ed S1 bilaterale"*. Infatti, dai rapporti informativi emerge *ictu oculi* come il ricorrente *"sia stato esposto a mansioni particolarmente usuranti per l'apparato osteo-articolare, sia in termini di intensità che di durata che, in soggetto predisposto, possono avere contribuito all'aggravamento, o al più precoce appalesamento, dell'infermità"* in questione (v. rel., pag. 6).

Sul punto, la CML ha ritenuto correttamente non condivisibili le osservazioni del CTP del resistente Comando Generale della Guardia di Finanza, sull'assunto che in questa sede basta che i fatti di servizio

abbiano costituito una mera concausa e non necessariamente la causa unica o determinante e che, nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto per oltre trent'anni ad un rischio generico aggravato a ragione della tipologia delle mansioni espletate (servizi d'istituto con pattuglie automontate e vigilanza doganale, attività operativa per servizi 117 e controlli strumentali, controllo del territorio, attività di P.G. per contrasto all'immigrazione clandestina, *et similia*). Pertanto, anche se l'età (peraltro non ancora tarda) può aver inciso, è impossibile negare che i fatti di servizio siano stati la concausa del sorgere e/o dell'evolversi dell'infermità.

Di contro, la patologia "*minima scoliosi ad s italica del rachide*" è "*di origine idiopatica od essenziale e, pertanto, non riconducibile in alcun modo alle mansioni, seppur gravose, svolte dal ricorrente. Infatti, le scoliosi acquisite sono riferibili a lesioni della cartilagine di accrescimento dei metameri vertebrali, a lesioni dell'apparato neuro - muscolare (postumi di poliomielite, asimmetrie della muscolatura vertebrale come negli spastici, ecc.), a lesioni toraciche ed a lesioni ossee sistemiche o a focolaio (osteoporosi, neurofibromatosi, rachitismo, etc.)*", che nel caso di specie non possono essere poste in alcun modo in correlazione col servizio prestato (v. rel., pag. 6).

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, dev'essere dichiarato ed accertato che, ai fini dell'eventuale successivo riconoscimento della pensione privilegiata, la patologia "*spondilo - unco - artrosi diffusa del rachide con ponti osteo-fitosici e multiple riduzioni d'ampiezza degli spazi intersomatici su base discopatica (rx documentata) ed*

a valida incidenza algo – disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza nuerogena cronica della radice C6 di dx ed S1 bilaterale” è ascrivibile a causa di servizio.

Per il resto, il ricorso deve essere invece rigettato.

Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche

via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da D. F.A. W. contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro – tempore*, contro il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante *pro – tempore*, nonché contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACCOGLIE PARZIALMENTE

la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che, ai fini dell'eventuale successivo riconoscimento della pensione privilegiata, la patologia “*spondilo – unco – artrosi diffusa del rachide con ponti osteo-fitosici e multiple riduzioni d'ampiezza degli spazi intersomatici su base discopatica (rx documentata) ed a valida incidenza algo – disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza nuerogena cronica della radice C6 di dx ed S1 bilaterale*” è ascrivibile a causa di servizio.

Rigetta per il resto la domanda.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 25 giugno 2026.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 agosto 2026

Pubblicata il 25 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.F.A.W. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

